

4 agosto 2020

Oggetto: istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990

Gentile Presidente Marina Macelloni,

la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, numero 4771 del 27 luglio scorso, mi induce a presentare questa terza richiesta di accesso agli atti, dopo che la prima era stata bocciata e la seconda, del 18 dicembre 2019, non aveva avuto risposta. Come giornalista professionista iscritto all'Inpgi, sono seriamente preoccupato per la grave situazione finanziaria in cui versa l'Istituto che eroga le pensioni agli iscritti, e preoccupato altresì per l'insuccesso dell'operazione dismissioni immobiliari, molto lontana dai 650 milioni di euro che avrebbe dovuto incassare (operazione che ho potuto seguire in quanto presidente del Siai, il sindacato degli inquilini dell'Istituto di previdenza dei giornalisti). Da associato Inpgi, dunque, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale (anche alla luce di quanto affermato dal Tar Lazio, con la sentenza n.11793 pubblicata l'11 ottobre 2019), chiedo l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, ai seguenti dati relativi al patrimonio dell'Istituto.

-I valori con i quali tutti i singoli immobili sono stati apportati al Fondo Amendola, a partire dal dicembre 2013.

-Tutte le perizie semestrali di aggiornamento di tali valori, sino all'ultima del 30 giugno scorso.

-Il valore di apporto, in particolare, dell'immobile ex Inpgi di via Parigi dove era alloggiato l'Ordine nazionale dei giornalisti, il prezzo al quale venne acquistato dall'Istituto, comprensivo di ristrutturazione e costi indiretti (ad esempio per le agenzie immobiliari) e quello al quale è stato ceduto, anche qui con i costi indiretti sostenuti.

-I costi complessivi di progettazione e di ristrutturazione sostenuti per l'immobile di via Novelli, valorizzato perché rimanesse nel patrimonio dell'Istituto e invece messo in vendita a fine intervento, con l'ultima e imprevista tranche di dismissioni (costi che hanno riguardato il cappotto termico, l'impianto di riscaldamento con sostituzione di tubi, radiatori, centrale termica, infissi ecc.).

-Il numero assoluto e la quota percentuale degli immobili inoccupati, nella parte del patrimonio rimasto in affitto alla data del 30 giugno 2020.

-il numero assoluto e la quota percentuale degli alloggi vuoti in ciascuno degli immobili del patrimonio destinato alla vendita, come tali non più affittabili, sempre alla data del 30 giugno 2020.

-Il valore dei rogiti notarili siglati alla data del 30 giugno 2020, sia per gli immobili dismessi ad uso residenziale che per quelli ad uso terziario.

-Da chi sono assicurati gli alloggi Inpgi, di che tipo e di quale entità sono le coperture, e se le polizze attualmente in vigore abbiano coperture più basse, per entità e tipologia, rispetto a quelle che erano vigenti in precedenza.

-Quale sia il compenso riconosciuto al nuovo “service” Yard.

-Se siano state previste penali a carico di Investire, la Società di gestione del Fondo Inpgi, in ragione dello scostamento tra incassi programmati ed effettivi dell’operazione dismissioni, che alla Società di gestione del Fondo Inpgi è stata affidata.

In merito ai documenti di cui si è chiesto l’accesso, si precisa che gli stessi sono relativi alla gestione del patrimonio dell’Istituto, che costituisce lo strumento mediante il quale è esercitata l’attività di pubblico interesse.

Vi è quindi un nesso di stretta strumentalità tra la qualifica di iscritto alla cassa, rivestita dallo scrivente istante e gli atti dei quali è richiesta l’ostensione. Nella sentenza 4771/2020 del Consiglio di Stato, si ribadisce fra l’altro quanto il Consiglio stesso aveva deciso nell’Adunanza plenaria del 24 aprile 2012, con la sentenza n.7, affermando che *“il generico interesse dell’associato alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio dell’ente, dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano al suo status, assume un connotato di palpabile concretezza, in relazione alle criticità collegabili ad una perdita finanziaria, specialmente se ingente. L’associato quindi, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, deve essere considerato soggetto “interessato”, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 (come modificata dall’art. 15 della L. n. 15 del 2005), fonte del diritto all’accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni”*. L’interesse alla conoscenza dei documenti richiesti deriva dunque dal rischio concreto di pregiudizio della propria tutela previdenziale.

Vista l’importanza e l’urgenza di tali richieste, confido che vengano prontamente accolte.

Un saluto cordiale
Corrado Giustiniani